



COMUNE DI CLAVESANA

(Provincia di Cuneo)

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/11/2025

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi Fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Territorio e Sede
- Art. 4 - Stemma e Gonfalone
- Art. 5 - Festa Patronale
- Art. 6 - Funzioni
- Art. 7 – Programmazione e Forme di cooperazione
- Art. 8 - Parità di genere
- Art. 9 - Partecipazione - Sussidiarietà orizzontale
- Art. 10 - Servizi di competenza statale svolti dal Comune
- Art. 11- Potestà regolamentare

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 12 – Organi
- Art. 13 - Consiglio comunale
- Art. 14 - Sessioni e convocazione
- Art. 15 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 16 - Linee programmatiche di mandato e Relazione di inizio e fine mandato
- Art. 17 - Commissioni
- Art. 18 - Consigliere anziano
- Art. 19 - Decadenza
- Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 21 - Gruppi consiliari
- Art. 22 - Sindaco
- Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 24 - Rappresentanza dell'ente
- Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 27 - Vicesindaco
- Art. 28 - Delegati del Sindaco
- Art. 29 - Mozioni di sfiducia
- Art. 30 - Giunta comunale
- Art. 31 - Composizione
- Art. 32 - Nomina – Revoca – Dimissioni
- Art. 33 - Funzionamento della Giunta
- Art. 34 - Competenze

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I – UFFICI

- Art. 35 - Principi generali
- Art. 36 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 37 - Responsabili di servizio
- Art. 38 - Funzioni dei responsabili di servizio
- Art. 39 - Incarichi a contratto
- Art. 40 - Collaborazioni esterne

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 41 - Segretario comunale
- Art. 42 - Funzioni del Segretario comunale
- Art. 43 - Vicesegretario comunale

TITOLO IV – SERVIZI COMUNALI

- Art. 44 - Forme di erogazione dei servizi
- Art. 45 - Aziende speciali e istituzioni
- Art. 46 - Partecipazione a società ed enti
- Art. 47 - Modalità costitutive

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 48 - Principi di Collaborazione
- Art. 49 - Convenzioni
- Art. 50 – Unione di Comuni
- Art. 51 - Accordi di programma

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE

- Art. 52 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 53 - Riunioni e assemblee
- Art. 54 - Consultazioni
- Art. 55 - Istanze petizioni e proposte

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- Art. 56 - Associazionismo
- Art. 57 - Contributi a soggetti pubblici e privati
- Art. 58- Volontariato

CAPO III – REFERENDUM

- Art. 59 - Azione referendaria
- Art. 60 - Disciplina del referendum
- Art. 61 – Esito - Effetti del referendum

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO E TRASPARENZA

- Art. 62 - Albo pretorio
- Art. 63 - Accesso agli atti
- Art. 64 - Trasparenza
- Art. 65 - Legalità e anticorruzione
- Art. 66 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 67 - Azione popolare

CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 68 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune
- Art. 69 - Ordinamento contabile
- Art. 70 - Programmazione di bilancio
- Art. 71 - Rendiconto della gestione
- Art. 72 - Revisore dei conti
- Art. 73 - Controlli interni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 74 - Revisione dello Statuto
- Art. 75 - Disciplina transitoria
- Art. 76 - Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi Fondamentali

1. Il Comune di Clavesana è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo umano sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
3. Si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Rappresenta la comunità di Clavesana nei rapporti con lo Stato, la Regione Piemonte e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati.
5. Ricerca, nell'ambito della propria autonomia di governo e territoriale, le più proficue forme di integrazione e cooperazione con enti di livello superiore o territorialmente limitrofi al fine di rendere più efficace, efficiente ed economica la propria azione.

Art. 2.

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune collabora e coopera con tutti gli enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle località costituenti il Comune, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Ente;
 - b) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la

partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;

- d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - e) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
 - f) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, culturali, sportive e promozionali;
 - g) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
 - h) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
 - i) impegno affinché la pianificazione urbanistica Comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici e il recupero del patrimonio edilizio esistente,
 - j) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale.
4. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione al potenziamento delle strutture coinvolgendo le società sportive attraverso la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sportivi.
5. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose. In particolare riconosce le associazioni locali quale strumento di promozione dell'attività socio-ricreativa, culturale, turistica e ne sostiene e favorisce le attività.

Art. 3

Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune di Clavesana è articolato nelle località principali di **Frazione Madonna della Neve, Clavesana Capoluogo, Frazione Sbaranzo, Frazione Surie, Frazione Ghigliani.** Il territorio comunale si estende per Kmq. 17,00 confinante con i Comuni di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Carrù, Cigliè, Farigliano, Marsaglia, Murazzano, Roccacigliè, tutti in provincia di Cuneo.

2. La sede legale del Comune è il Palazzo Comunale, ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II, n.7.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede degli Uffici Comunali ubicata in Frazione Madonna della Neve – Piazza Don Giovanni Rossi. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli stessi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Comune di Clavesana, ed ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma che sono quelli storicamente in uso, approvati dal capo del Governo nel 1936.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dai competenti enti.
4. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
5. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art 5

Festa patronale

1. Il Santo Patrono del Comune di Clavesana è la Madonna della Neve. Ai fini civilistici si ritiene di considerare come giornata festiva il 5 Agosto – Festa della Madonna della Neve.

Art. 6

Funzioni

1. Il Comune di Clavesana è ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nonché il progresso civile, sociale ed economico.
2. Al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione Italiana, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria, al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.

Art. 7

Programmazione e Forme di Cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dello statuto secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
5. Le funzioni di cui al quarto comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse finanziarie necessarie.
6. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni nel rispetto dell'inerente normativa.

Art 8

Parità di genere

1. In conformità all'articolo 3 della Costituzione, il Comune garantisce le pari opportunità tra i generi, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel territorio comunale.
2. In particolare, il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
3. È impegnato a favorire le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art 9

Partecipazione - Sussidiarietà orizzontale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa di tutti i cittadini nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto ed ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.
2. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni sulla propria attività nel rispetto delle previsioni normative ed assicura la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 10

Servizi di competenza statale svolti dal Comune

1. Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale: elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative di competenza statale possono essere svolte dal Comune se affidate con specifiche leggi. Queste regolano anche i rapporti finanziari, garantendo le relative risorse.

Art 11

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti.
2. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entrano in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva.
3. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi sono approvati dalla Giunta comunale.
4. I Regolamenti comunali sono soggetti ad una sola pubblicazione all'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione del competente organo comunale che li approva e della quale formano parte integrante e sostanziale.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 12

Organi

1. Sono organi del Comune:

- il Consiglio Comunale,
- il Sindaco
- la Giunta

e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi, nell'ambito delle rispettive funzioni, operano secondo criteri di buona amministrazione ed imparzialità nel rispetto della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo e funzioni gestionali, attribuite quest'ultime ai Responsabili di servizio.

6. In deroga al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo e funzioni gestionali, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per esigenze di contenimento della spesa, può prevedere la possibilità di attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale¹.

Art. 13

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento o di incompatibilità prevista per legge, le funzioni del presidente del consiglio vengono espletate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano, come individuato ai sensi del successivo articolo 18.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il consiglio comunale al suo interno può, ove lo desidera, nominare un presidente del consiglio e un vicepresidente del consiglio.

Art. 14 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta di prima convocazione effettuata dal Sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta per le adunanze ordinarie e almeno 3 giorni prima per le adunanze straordinarie. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta di seconda convocazione quando una precedente seduta di prima convocazione non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero quando dichiarata regolarmente aperta non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Per gli argomenti urgenti, debitamente motivati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

¹ Rif. Art 53, comma 23, L. 388/2000.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere comunale tramite posta elettronica certificata o, nel caso autorizzato dal singolo consigliere, tramite altri strumenti di comunicazione digitale diversi dalla PEC espressamente autorizzati dal consigliere.
7. Il deposito presso la segreteria comunale degli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale avviene:
 - almeno 3 giorni precedenti la data della convocazione in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria;
 - almeno 24 ore prima la data della convocazione d'urgenza.
8. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.
9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui ai commi precedenti, è pubblicato all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 15

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà (1/2) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 16

Linee programmatiche di mandato e Relazione di inizio e fine mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Queste ultime sono discusse ed approvate dal Consiglio.

2. Nei termini fissati dal regolamento di contabilità, il Consiglio, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, discute ed approva la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. Entro 90 giorni dall'inizio del suo mandato, il Sindaco sottoscrive la Relazione di inizio mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia².
4. Non oltre il sessantesimo giorno prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia³.

Art. 17 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 18 Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri⁴.

Art. 19 Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive ovvero quattro nell'arco dell'anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,

² Rif. Art 4 bis D.Lgs. 149/2011

³ Rif. Art 4 D.Lgs. 149/2011

⁴ Rif. Art 40, comma 2, TUEL

entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere superiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nel rispetto della tutela della riservatezza.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio fisico nel territorio comunale e un domicilio digitale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. I consiglieri comunali comunicano al Sindaco le giustificazioni per la mancata partecipazione al consiglio entro l'orario di inizio della prima convocazione dello stesso.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. I gruppi possono essere tanti quante sono le liste che hanno contribuito alla elezione dei consiglieri. Per costituirne ulteriori è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri in carica.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che, per ogni lista, ha riportato la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n° 267;

- d) adotta le ordinanze previste dalla legge;
- e) nomina uno o più messi notificatori;
- f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 24

Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto, fatto salvo i casi nei quali la rappresentanza in giudizio consegue ad atti gestionali. In tale contesto, la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio fa capo al Responsabile del Servizio competente per funzione.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 27 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età⁵.

Art. 28 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

⁵ Parere Dip. Aff. Int e territ. 12 agosto 2014 (<https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/14363>)
Rientra, pertanto, nella discrezionalità del sindaco l'assegnazione delle funzioni di vicesindaco ad un assessore esterno piuttosto che ad un assessore interno.

Vi sono però taluni limiti alle prerogative del vicesindaco esterno al consiglio, evidenziati dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell'adunanza del 21 febbraio 1996.

In tale parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto 'appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci', considerato che 'nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive'.

Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l'ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato ha distinto l'ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui è, viceversa, esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco non può presiedere il consiglio, in quanto non può 'fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità'.

Anche l'articolo 39 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina la figura del Presidente del Consiglio e del vice presidente, fatta salva la prerogativa propria del sindaco, consente l'affidamento dell'ufficio in parola esclusivamente ai consiglieri comunali.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione e di studio ai Consiglieri comunali per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti con valenza esterna.
6. Tali incarichi comportano lo svolgimento di una attività di mera collaborazione in un determinato campo a fini di informazione e proposta.
7. L'atto con cui il Sindaco incarica il Consigliere può riguardare compiti di collaborazione e di studio su determinate materie, senza poteri di firma o di amministrazione attiva. Il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna.
8. Per la carica di consigliere delegato non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 29 **Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art.141 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30 **Giunta Comunale**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

Art. 31

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne⁶.

Art. 32

Nomina – Revoca – Dimissioni

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

⁶ Rif. Art 6, comma 3 e art 46, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta possono essere stabilite da apposito regolamento. In assenza del citato regolamento esse sono stabilite in modo informale dalla Giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti della Giunta e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Sindaco o di un Assessore, ad esse possono assistere anche i Responsabili di servizio.

Art. 34 **Competenze**

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione del programma di governo e nell'amministrazione del Comune, secondo le deleghe conferite e in forma collegiale.
2. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, da cui riceve e di cui mette in pratica gli indirizzi politici.
3. Compie tutti gli atti non riservati dalle leggi o dal presente Statuto al Sindaco, al Consiglio Comunale o ai dirigenti/responsabili di servizio secondo il criterio della competenza residuale.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - UFFICI

Art. 35 **Principi generali**

1. L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.
2. I rapporti tra gli organi di governo e i Responsabili di servizio sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano ai Responsabili i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e di quello decentrato, i Responsabili di servizio incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le

condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

Art. 36

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

21

Art. 37

Responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio sono definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Essi sono nominati, revocati e confermati con decreto del Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 38

Funzioni dei responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal decreto di nomina del Sindaco e/o da altre disposizioni regolamentari e normative.
3. I responsabili di servizio stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) possono presiedere le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) pronunciano le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle attribuite alla competenza del Sindaco;
- g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco;
- h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente.

5. I responsabili di servizio possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

6. Il Sindaco può delegare ai responsabili di servizio ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 39 **Incarichi a contratto**

1. La copertura dei posti di responsabili di servizio, di posizioni dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.u.e.l., nei limiti e con le modalità stabiliti dallo stesso Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 40 **Collaborazioni esterne**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

Art. 41 **Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in convenzione dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 42 **Funzioni del Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
3. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
4. Al Segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spetta:
 - a) la sovrintendenza ed il coordinamento degli apicali;

- b) l'applicazione nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi delle sanzioni disciplinari, in conformità alle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari;
- c) l'eventuale presidenza delle commissioni dei concorsi e delle procedure selettive.

Art. 43

Vicesegretario comunale

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria dei funzionari, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, di assenza o impedimento.

TITOLO IV – SERVIZI COMUNALI

Art. 44

Forme di erogazione dei servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
4. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono quelle disciplinate dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
5. La determinazione della forma di gestione compete al Consiglio comunale.
7. L'organo di revisione esprime parere sulle modalità di gestione dei servizi e su eventuali modifiche delle forme di gestione.
8. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
9. Qualora, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetto esterno, i servizi pubblici possono essere gestiti in economia.

Art 45 **Aziende speciali e istituzioni**

1. Qualora, per particolari esigenze, il Consiglio Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, dell'azienda speciale o dell'istituzione, dovrà preliminarmente provvedere a regolamentare le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento di detti Enti, assicurando che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione.
2. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano comprovati requisiti di professionalità e capacità amministrativa.
3. La revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni, può essere disposta, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che contestualmente dispone per la loro sostituzione.

Art. 46 **Partecipazione a società ed enti**

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale.

3. Il Comune non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
4. Il Comune può promuovere o aderire ad associazioni o fondazioni, nel rispetto delle norme vigenti. La partecipazione a tali organismi è deliberata dal Consiglio Comunale.
5. L'organo di revisione esprime parere sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Art 47 **Modalità costitutive**

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 48 **Principi di Collaborazione**

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
2. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 49 **Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
2. La stipula di convenzioni è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi di cui al precedente articolo 49 (Principi di collaborazione) e dei principi sanciti dalla legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

27

Art. 51
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 52
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.53 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 54 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

Art. 55

Istanze petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti o tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio o servizio nel territorio comunale hanno diritto di presentare, ai sensi dei successivi commi 2, 3, 4, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede ad esaminarla e a rispondere entro 30 giorni.
3. La petizione, sottoscritta da almeno duecento firmatari, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede alla sua assegnazione all'organo competente.
4. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro trenta giorni, trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
5. La proposta, sottoscritta da almeno duecento firmatari, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità:
 - la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione,
 - la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare,
 - la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.
7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi per i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.
9. L'esercizio di istanze, petizioni e proposte è ulteriormente disciplinato dal regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 56

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi nell'ambito dei principi stabiliti dall'ordinamento.

Art. 57

Contributi a soggetti pubblici e privati

1. Il Comune può erogare alle associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento della propria attività.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione dei soggetti di cui al comma 1, di cui al comma precedente, a titolo di contributi, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
4. Le associazioni, le organizzazioni e gli altri enti o soggetti pubblici e privati, che hanno ricevuto contributi dall'ente, devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

30

Art. 58

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell'Ente.

CAPO III

REFERENDUM

Art. 59

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venticinque per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale;

c) la giunta comunale.

4. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, devono sottoporre il testo del quesito ad una commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dal Consiglio Comunale. Tale commissione delibera sull'ammissibilità del referendum in conformità a quanto previsto nel precedente comma 2 del presente articolo e nel successivo articolo 62.

5. La delibera della Commissione deve essere congruamente motivata.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 60 **Disciplina del referendum**

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità ed in generale di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

3. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di "sì" o di "no".

Art. 61 **Esito - Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, nel caso di referendum consultivo e propositivo, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO E TRASPARENZA

Art. 62 Albo pretorio

1. Il Comune di Clavesana, al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicizzazione adeguata delle proprie attività, provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio informatizzato del proprio sito istituzionale degli atti a rilevanza esterna del Comune, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura per tutti i cittadini e si conforma ai principi e alla normativa relativi alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Art. 63 Accesso agli atti

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini, singoli ed associati, che abbiano un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'apposito regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.
2. Il diritto di accesso è escluso nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Art 64 Trasparenza

1. Tutta l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.

2. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio si applica integralmente al Comune di Clavesana che garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, all'interno dell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali
3. L'accessibilità ai dati è garantita dall'istituto dell'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Ente ne abbia omissso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
5. Il Comune di Clavesana garantisce inoltre l'accesso generalizzato, inteso come diritto spettante a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Art. 65

Legalità e anticorruzione

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
2. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. A tal fine l'Ente adotta annualmente un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Il medesimo Piano definisce inoltre le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Art. 66**Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. I rapporti fra il Comune ed i cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dallo specifico regolamento comunale.
2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile del relativo procedimento, la durata massima dello stesso ed il soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 67**Azione popolare**

1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, sia necessario che l'ente si costituisca in giudizio autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'**Art. 68****Attività finanziaria ed impositiva del Comune**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art.69

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità.

Art 70

Programmazione di bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione di durata triennale redatto in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio e in termini di competenza per gli esercizi successivi, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.
2. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.71

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione contabile.

Art. 72

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale, con apposito atto consiliare, nomina il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge.

2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 73 **Controlli interni**

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 **Revisione dello Statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art 75
Disciplina transitoria

1. Nelle more di un eventuale adeguamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 76
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.